



ASSEMBLEA DEL 5 GIUGNO 2014

VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUI PUNTI 4, 5, 6 E 7 INSERITI ALL'ORDINE DEL GIORNO  
SU RICHIESTA DEL SOCIO ROMA CAPITALE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. ha convocato l'Assemblea ordinaria per il 5 giugno 2014, ore 10:00, nel Centro Congressi "La Fornace", presso la centrale Tor di Valle, in Via dell'Equitazione n. 32 – Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e relazioni del collegio sindacale e della società di revisione legale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013;
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2013;
3. Relazione sulla remunerazione – deliberazioni relative alla prima sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Su richiesta del socio Roma Capitale e nella formulazione dal medesimo proposta

4. Riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione

(ove approvato il punto precedente)

5. Nomina del consiglio di amministrazione
6. Nomina del Presidente

(in ogni caso)

7. Determinazione del compenso del consiglio di amministrazione.

Con riferimento ai punti 4, 5, 6 e 7 inseriti all'ordine del giorno su richiesta del socio Roma Capitale e della relazione trasmessa dal medesimo socio su detti punti, il Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 125-ter, comma 3, e 126-bis, comma 4 TUF mette a disposizione degli azionisti, le proprie valutazioni e considerazioni in particolare sulle motivazioni sostenute dal socio Roma Capitale a fondamento delle sue richieste, secondo il seguente

### SOMMARIO

<b>(I) La richiesta del socio Roma Capitale e le interlocuzioni con l'organo di gestione.....</b>	<b>2</b>
<b>(II) Il quadro normativo di riferimento. ....</b>	<b>6</b>
<b>(III) Il contenuto delle valutazioni del consiglio di amministrazione e l'avvenuta convocazione dell'assemblea.....</b>	<b>9</b>
<b>(IV) I requisiti formali.....</b>	<b>10</b>
<b>(V) Le regole poste a tutela dell'informazione dei soci e del mercato da parte del socio Roma Capitale.....</b>	<b>11</b>
<i>(IV.a.) La riduzione dei consiglieri, la loro revoca.....</i>	<i>12</i>
<i>(IV.b.) Il codice di autodisciplina. ....</i>	<i>13</i>
<i>(IV.c.) La proposta di determinazione dei compensi anche degli amministratori muniti di particolari deleghe.....</i>	<i>15</i>
<b>(VI) Conclusioni. ....</b>	<b>17</b>

\* \* \*

#### **(I) La richiesta del socio Roma Capitale e le interlocuzioni con l'organo di gestione.**

In via preliminare, il Consiglio di amministrazione ritiene doveroso informare i soci degli accadimenti che hanno preceduto la convocazione dell'assemblea del 5 giugno e sono seguiti alla richiesta del socio Roma Capitale, ciò anche al fine di consentire all'assemblea di valutare l'adempimento dei doveri che incombono sull'organo amministrativo a garanzia di tutti i soci e del mercato.

1. Con lettera del 3 marzo 2014 il Sindaco di Roma Capitale formulava istanza al Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. (la “Società”) “perché vengano trattati in assemblea ordinaria i seguenti punti all’ordine del giorno:
  - a. “riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;  
(ove approvato il precedente punto)
  - b. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
  - c. Nomina del Presidente;  
(in ogni caso)
  - d. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione”.
2. In pari data, il Consiglio di Amministrazione della Società, portato a conoscenza della citata lettera, ne ha esaminato i contenuti, deliberando di procedere a taluni approfondimenti necessari a dare seguito alla richiesta del Sindaco di Roma Capitale, incaricando allo scopo autorevoli professionisti. Il Collegio sindacale ha condiviso la decisione consiliare.
3. In data 4 marzo 2014, su richiesta di Consob, Acea ha reso noto, a mezzo comunicato stampa, di avere ricevuto dal Sindaco di Roma Capitale la citata lettera, che è stata allegata al comunicato stampa per trasparenza informativa al mercato. La Società ha precisato altresì, come doveroso, di *“stare effettuando tutti gli approfondimenti del caso”*.
4. In data 6 marzo 2014 il Sindaco di Roma Capitale trasmetteva lettera al Presidente della Società e, per conoscenza a Consob, avente ad oggetto l’*”Informativa al pubblico della lettera inviata il 3 marzo 2014”*.
5. In date 6 e 7 marzo 2014 la Società riceveva dai professionisti incaricati le risposte in merito agli approfondimenti richiesti sulla lettera del Sindaco di Roma Capitale del 3 marzo 2014.
6. Dai pareri acquisiti è emerso che il Consiglio di Amministrazione della Società avrebbe potuto dare corso alla convocazione dell’Assemblea

richiesta dal Comune di Roma previa, tra l'altro, richiesta e acquisizione (nell'interesse anzitutto del richiedente di sottrarsi al rischio di impugnativa della delibera assunta su sua richiesta) della relazione ex art. 125-ter TU 58/1998 contenente anche chiarimenti sulle materie da trattare indicate nella lettera del 3 marzo 2014 e, in particolare, con riferimento alla "Riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

7. In data 10 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei pareri acquisiti, ha deliberato il testo della lettera da trasmettere al Sindaco di Roma Capitale con la quale riscontrava anche la "Relazione sui punti all'ordine del giorno richiesti il 3 marzo 2014" trasmessa in pari data dal socio Roma Capitale. La Società ha comunicato al mercato di avere chiesto al Socio Roma Capitale di fornire, ai sensi dell'art. 126-bis TUF, le informazioni previste dalla legge.
8. In data 13 marzo 2014 il Sindaco di Roma Capitale trasmetteva al Presidente del Consiglio di Amministrazione lettera di riscontro alla missiva del Presidente della Società del 10 marzo 2014. In tale lettera viene tra l'altro indicato che il Consiglio di Amministrazione vorrebbe "*condizionare*" l'operato del Socio Roma Capitale subordinando "*adempimenti doverosi a proprie del tutto opinabili (e peraltro come visto errate) valutazioni*". Sulla base di quanto presupposto è stato rinnovato l'invito al Consiglio di Amministrazione a convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci inserendo nell'ordine del giorno quanto richiesto dal Sindaco di Roma Capitale. La lettera è stata trasmessa al Collegio Sindacale "*perché garantisca il rispetto delle leggi vigenti all'interno della Società*".
9. In data 24 marzo: (i) il consiglio di amministrazione di Acea, come comunicato al mercato, ha convocato per il giorno 5 giugno 2014 l'Assemblea anche per l'approvazione del Progetto di Bilancio, riservandosi la puntuale formulazione dell'ordine del giorno entro e non oltre il giorno 2 aprile p.v. tenendo conto della richiesta pervenuta dal Sindaco di Roma Capitale nonché delle ulteriori precisazioni che il Socio Roma Capitale vorrà

eventualmente fornire anche in riscontro alla richiesta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Acea alla luce degli approfondimenti svolti. Il Collegio Sindacale di Acea ha condiviso le predette decisioni del consiglio e si è riservato di effettuare eventuali ulteriori considerazioni all'esito della definizione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle relative relazioni; (ii) in pari data Acea ha dato riscontro alla lettera del Sindaco del 13 marzo 2014 ribadendo, sulla scorta dei pareri ricevuti da autorevoli giuristi, l'esigenza di ricevere chiarimenti aggiuntivi e chiedendo di precisare se la richiesta di convocazione concerne anche l'assemblea straordinaria in considerazione della indicazione, tra le materie da trattare, anche della fissazione degli emolumenti degli amministratori muniti di particolari deleghe, facoltà che non sembra contemplata dallo Statuto.

10. In data 26 marzo 2014, il socio Roma Capitale ha diffidato il Collegio Sindacale a convocare con estrema urgenza l'assemblea e precisamente a convocarla non oltre il 6 maggio e comunque alla prima data utile. Tale diffida è stata riscontrata dal Collegio Sindacale che ha ritenuto di non procedere alla convocazione dell'assemblea posto che il Consiglio aveva già assunto la decisione di convocare l'assemblea con all'ordine del giorno anche le materie richieste dal Socio Roma Capitale e che tale processo di convocazione sarà completato entro il 2 aprile, cioè prima del termine di trenta giorni dalla richiesta.
11. In data 27 marzo il Sindaco Marino, in qualità di Sindaco e legale rappresentante di Roma Capitale, ha nuovamente trasmesso alla Società diffida a convocare l'assemblea dei soci per la trattazione degli indicati punti entro e non oltre il 6 maggio 2014, contestando la legittimità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e ribadendo tra l'altro che l'assemblea può determinare anche i compensi degli amministratori, ivi compresi quelli muniti di particolari deleghe.

**(II) Il quadro normativo di riferimento.**

1. Per chiarezza espositiva, Vi riproduciamo di seguito i principali riferimenti di disciplina, sulla scorta dei quali il Consiglio di amministrazione svolge le presenti osservazioni.

2. Rilevano, in particolare:

- L'art. 2367 cod. civ. ai sensi del quale *“Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.*

*Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.*

*La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.”*

- L'art. 2389 cod. civ. ai sensi del quale *“I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.*

*Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.*

*La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare*

*un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.”*

- L'art. 125-ter del TUF ai sensi del quale “1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

*2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter.*

*3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1”*

- L'art. 126-bis del TUF ai sensi del quale “1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori

*argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quel spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.*

*2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.*

*3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.*

*4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia*



*dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all' articolo 125-ter, comma 1.*

*5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.”*

**(III) Il contenuto delle valutazioni del consiglio di amministrazione e l'avvenuta convocazione dell'assemblea**

1. Il Socio Roma Capitale precisa - solo nella sua lettera del 27 marzo 2014 - che l'istanza formulata il 3 marzo 2014 è un'istanza di convocazione di assemblea ai sensi dell'art. 2367 c.c.. E' pacifico che il Consiglio di Amministrazione - quale garante dell'interesse sociale e a allo scopo di evitare costi, ivi inclusi quelli di possibili impugnative - nel recepire la richiesta del socio sia tenuto a verificare che la delibera sia lecita, possibile, nell'interesse della società e dunque non suscettibile di recare danno alla medesima società e, in un emittente quotato, che venga soddisfatta l'esigenza di assicurare una completa e corretta informazione a beneficio dell'assemblea dei soci.
2. In ottemperanza ai summenzionati doveri il Consiglio di Amministrazione ha richiesto chiarimenti a detto Socio allo scopo di poter compiutamente definire l'ordine del giorno dell'assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che, sia nella diffida al Collegio Sindacale, sia nella lettera del 26 marzo 2014, il socio Roma Capitale non ritiene di dover fornire chiarimenti in merito alla sua richiesta rispetto a quanto già esposto nella Relazione del 10 marzo 2014 e nella successiva lettera del 13 marzo 2013, ha dunque deciso di non attendere la data del 2

aprile (fissata proprio per consentire al socio Roma Capitale di fornire chiarimenti al Consiglio) per la pubblicazione dell'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il giorno 5 giugno 2014, ma di procedervi immediatamente.

4. Per chiari motivi di economicità e di interesse degli azionisti ad una adeguata e corretta informativa in merito al complesso degli argomenti all'ordine del giorno, si ritiene doveroso concentrare in un'unica assemblea sia la discussione in merito al bilancio sia quella in merito ai punti all'ordine del giorno posto dal Socio Roma Capitale. Infatti, è logico e corrispondente ad un interesse degli azionisti alla adeguata e corretta informativa che l'eventuale cessazione degli amministratori su cui – sembra – questa assemblea sarà chiamata a deliberare, avvenga contestualmente all'approvazione del bilancio che, quindi, potrà così essere illustrato da chi ne ha avuto la responsabilità.
5. Ciò doverosamente premesso, con le presenti valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di rendere edotti i soci delle incertezze informative che emergono dalla formulazione adottata nella richiesta del Socio Roma Capitale e delle possibili conseguenze che una tale formulazione potrebbe comportare.

#### **(IV) I requisiti formali.**

1. Come esplicitato nella ultima lettera del Socio Roma Capitale del 27 marzo 2014, l'istanza formulata con nota del 3 marzo 2014 è un'istanza di convocazione dell'assemblea, non già di integrazione di assemblea già convocata, non essendovi all'epoca convocata alcuna altra assemblea.
2. Ciò posto, la richiesta di convocazione dell'assemblea ai sensi art. 2367 cod. civ. e 125-ter TUF deve essere accompagnata dalla relazione dei soci richiesta dall'art. 125-ter, terzo comma, TUF. Si osserva che mentre la richiesta di convocazione è stata effettuata in data 3 marzo 2014, la relazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF è pervenuta in data 10 marzo 2014. Pertanto, non sarebbe stato comunque possibile compiere gli adempimenti

richiesti dalla legge in tempo utile per l'assemblea fissata in calendario per il 14 aprile 2014, come da richiesta del Socio Roma Capitale.

3. Peraltro, si osserva che il Sindaco di Roma Capitale ha sottoscritto la richiesta del 3 marzo 2014 senza che, prima di tale richiesta, o successivamente, si sia mai espresso l'organo competente, ovvero il Consiglio Comunale. Solo in data 10 marzo 2014 è intervenuta, infatti, una delibera adottata tuttavia dalla Giunta Comunale.

**(V) Le regole poste a tutela dell'informazione dei soci e del mercato da parte del socio Roma Capitale.**

1. Fermo quanto sopra il Consiglio di amministrazione osserva in particolare che in ordine alla richiesta di deliberare sulla riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione:
  - a. non è chiaro se la “riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione” comporti la revoca di tutti gli amministratori o solo di una parte del consiglio di amministrazione;
  - b. del pari, non è chiaro se sussistano elementi tali da integrare la giusta causa di revoca anche allo scopo di determinare l'eventuale costo a carico della Società a seguito della revoca in questione;
  - c. non è chiaro se la diminuzione numerica del nuovo Consiglio consenta la applicazione del Codice di Autodisciplina che richiede la formazione di comitati consiliari costituiti, almeno in maggioranza, di indipendenti;
  - d. sembra che, stando a quanto affermato dal socio Roma Capitale in data 26 marzo 2014, sia consentito all'assemblea, anche senza una preventiva modifica in sede straordinaria dello statuto medesimo, di determinare anche la retribuzione degli amministratori investiti di particolari cariche; conclusione che non sembra pacifica alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 21 dello Statuto, come confermato dai pareri legali acquisiti da questo consiglio di amministrazione.

*(IV.a.) La riduzione dei consiglieri, la loro revoca.*

2. Come accennato, il socio Roma Capitale non ha chiarito se la riduzione richiesta importi la revoca di tutti o di alcuni amministratori e se detta revoca sia assistita o meno da giusta causa. Al riguardo, anche sulla scorta dei pareri legali ricevuti dalla Società, non può condividersi la ricostruzione del socio Roma Capitale secondo cui “l’intervento sulla struttura dell’organo è intervento ontologicamente diverso dalla “revoca” di uno o più dei suoi membri...”, né la circostanza che vi sia in tal caso una decadenza degli amministratori in carica. Alla luce dei menzionati pareri, infatti, risulta che in tutti i casi, le delibere di “riduzione” dei componenti il consiglio di amministrazione può in concreto attuarsi solo attraverso la (implicita) revoca degli amministratori; revoca che di per sé non integra una giusta causa.
3. Da quanto precede emerge anche che, in assenza di elementi tali da integrare la giusta causa di revoca, si dovrà tener conto dell’eventuale costo a carico della Società a seguito della delibera in questione.
4. Da ultimo, anche alla luce del principio già esposto relativo al fatto che la “riduzione” (del numero) dei componenti il consiglio di amministrazione non implica la decadenza automatica di tutti i consiglieri, la lettura dei punti all’ordine del giorno richiesti dal Socio Roma Capitale appare potenzialmente contraddittoria laddove, da un lato propone la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, dall’altro, la nomina di un nuovo Consiglio.
5. Pertanto, occorre evidenziare che la formulazione proposta dal Socio Roma Capitale non consente una informazione trasparente e corretta all’assemblea in quanto:
  - (i) la “riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione”, non chiarisce se si intenda proporre la revoca di tutti o alcuni degli amministratori;

- (ii) la “Nomina del Consiglio di Amministrazione” si pone in contraddizione con la “Riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione”, posto che la riduzione del numero dei componenti non implica di per sé decadenza automatica di tutti i consiglieri e dunque potrebbe non porsi alcun tema di rinnovo del consiglio di amministrazione.
- (iii) sottende, in definitiva, una informazione non trasparente e corretta all’assemblea perché sovrappone e rende unitari due diversi contenuti deliberativi:
  - a. la revoca di tutti o alcuni amministratori
  - b. la nuova determinazione del numero dei consiglieririsolvendosi in una deliberazione implicita di revoca di amministratori;

6. Al riguardo, si osserva che nelle società quotate ovvi principi di trasparenza informativa e correttezza nella formazione del processo decisionale dovrebbero imporre al socio che intenda pervenire alla riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione di procedere non già - come proposto dal socio Roma Capitale – con una unica deliberazione che sovrapponga oggetti diversi (revoca e riduzione del numero dei consiglieri) ma attraverso un corretto processo che: (a) preliminarmente, faccia approvare dall’assemblea la revoca di tutti i consiglieri o dei consiglieri che si ritengono esuberanti; (b) in secondo luogo, faccia approvare all’assemblea una diversa consistenza numerica dell’organo di gestione; (c) infine faccia nominare i nuovi componenti secondo le regole e i meccanismi propri delle società quotate.

*(IV.b) Il codice di autodisciplina.*

7. Come accennato, la proposta di riduzione del numero dei consiglieri, nella assoluta vaghezza con la quale tale punto è stato richiesto e illustrato dal socio Roma Capitale, non consente, poi, di verificare se e in quali termini la

formazione dell'organo di gestione conseguente all'eventuale approvazione della proposta sia coerente con l'esigenza di rispettare le prescrizioni del Codice di autodisciplina.

8. Al riguardo, il Consiglio di amministrazione rammenta che le raccomandazioni del codice di autodisciplina di Borsa Italiana sono espressamente richiamate nello Statuto della Società (v. art. 15, comma 1, dello Statuto). Il che impone, ove si intendesse discostarsi dalle cennate raccomandazioni una previa modifica dello Statuto da parte dell'assemblea straordinaria. Ora, il richiamato codice di autodisciplina di Borsa Italiana all'articolo 3, rubricato "Amministratori Indipendenti", dispone quanto a citati amministratori indipendenti, che:

- (i) *"Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti?" (§ 3.P.1.);*
- (ii) *"Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice. [...] In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due" (§ 3.C.3.).*

L'esigenza menzionata al § 3.C.3. del codice di autodisciplina di Borsa Italiana, cioè l'esigenza che il numero di indipendenti sia idoneo ad assicurare la possibilità di costituire comitati all'interno del consiglio, impone di rammentare ancora che ai sensi dell'articolo 4 del medesimo Codice, rubricato "Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione":

- (i) *"Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive [...]" (§ 4.P.1.);*
- (ii) *"i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di otto membri, i comitati*

*possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti. I lavori dei comitati sono coordinati da un presidente” [§ 4.C.1., sub a)];*

(iii) *“il Codice raccomanda l’istituzione di un comitato per le nomine (art. 5), di un comitato per la remunerazione (art. 6) e di un comitato controllo e rischi (art. 7), definendone altresì composizione e competenze” (Commento all’articolo 4).*

9. In questo scenario, il mutamento della composizione numerica del consiglio di amministrazione di Acea potrebbe incidere, in misura strettamente dipendente dalla riduzione, allo stato non indicata, che vorrebbe far approvare il socio Roma Capitale, sulla struttura e composizione dei comitati endoconsiliari. L’assenza di indicazioni di dettaglio circa le dimensioni della riduzione non consente quindi a Voi Soci di conoscere e valutare l’effettiva possibilità di articolare comitati endoconsiliari da parte del consiglio di amministrazione di Acea e, in ultima analisi, non consente di verificare *ex ante* se il consiglio medesimo, nella sua composizione e articolazione correlata alla proposta del socio Roma capitale, possa essere effettivamente compatibile con le raccomandazioni del codice di autodisciplina di Borsa Italiana recepite a livello statutario.

(IV.c.) *La proposta di determinazione dei compensi anche degli amministratori muniti di particolari deleghe.*

10. La richiesta del socio Roma Capitale è presentata anche con l’obiettivo di operare una riduzione dei costi e di determinare omnicomprensivamente il compenso degli amministratori. Richiamato anche quanto precede per la ipotesi in cui si proceda ad una revoca in assenza di giusta causa, vi sono ragioni giuridiche che ostano all’assunzione della delibera di cui trattasi in assenza di una previa modifica statutaria.

11. Il socio Roma Capitale ha infatti ignorato, non ostante le reiterate segnalazioni di questo Consiglio di amministrazione, che la determinazione dei compensi anche degli amministratori muniti di particolari cariche da parte dell’Assemblea è in contrasto con l’attuale testo di Statuto e, dunque,

pure la eventuale approvazione di tali compensi da parte di questa assemblea (senza previa modifica statutaria) si esporrebbe al rischio di essere impugnata ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., con aggravio di costi e danno d'immagine per la Società.

12. Al riguardo, il Consiglio di amministrazione rammenta ai Signori Soci che:
- (i) quando si discorre genericamente di compensi degli amministratori ci si riferisce di compensi di cui al primo comma dell'art. 2389 cod. civ., vale a dire ai compensi degli amministratori in quanto tali;
  - (ii) tali compensi possono essere fissati per singolo componente (x per amministratore) o complessivamente (x per tutto il Consiglio);
  - (iii) in questo ultimo caso sarà il Consiglio a ripartire tra i suoi componenti il compenso;
  - (iv) altra cosa sono i compensi per gli amministratori, investiti di particolari cariche, previsti non dal primo, ma dal terzo comma dell'art. 2389 cod. civ. prima frase; tali compensi sono di regola stabiliti dal Consiglio stesso; e sono deliberati compensi diversi rispetto a quelli deliberati ai sensi del primo comma;
  - (v) l'assemblea può fissare un compenso comprensivo dei compensi generici agli amministratori in quanto tali e di quelli speciali e aggiuntivi per gli amministratori muniti di particolari cariche, cioè dei compensi sia del primo sia del terzo comma dell'art. 2389 prima frase cod. civ.;
  - (vi) per stabilire il compenso omnicomprensivo di cui sopra sub (v) è necessario tuttavia una specifica previsione statutaria (art. 2389, terzo comma, seconda frase cod. civ. *“se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”*).



13. Ora, l'art. 21 dello statuto sociale di Acea non contempla espressamente tale ultima facoltà. L'art. 21 dello statuto infatti stabilisce: “1. *Al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un compenso annuo la cui entità, fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.*
- 2. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo abbia già provveduto l'Assemblea.”*; mentre la prassi statutaria, ove intenda far uso della facoltà di assegnare alla assemblea un compenso comprensivo di quello degli amministratori investiti di particolari cariche, usa espressioni ben diverse. Dunque, la proposta di determinazione dei compensi formulata dal socio Roma Capitale dovrebbe necessariamente essere preceduta da una modifica statutaria da parte dell'assemblea straordinaria.
14. Tali considerazioni sono state opportunamente segnalate dal Consiglio di amministrazione al socio Roma Capitale.

## **(VI) Conclusioni.**

1. Alla luce delle considerazioni svolte ai paragrafi precedenti ed in assenza di chiarimenti da parte del Socio Roma Capitale, il Consiglio di amministrazione non è in grado di illustrare compiutamente all'assemblea le proposte del Socio Roma Capitale date le ampie incertezze informative che emergono dalla formulazione adottata.

Precisamente, assumendo che la riduzione dei componenti il consiglio di amministrazione comporti la revoca implicita dei medesimi, dobbiamo presumere che questa assemblea verrà chiamata a deliberare in merito alla revoca dei consiglieri di amministrazione ma non siamo nelle condizioni di poter indicare ai Signori Soci:

- (i) quanti e quali amministratori si intenda revocare;

- (ii) se si propone che vengano revocati tutti gli attuali Consiglieri di amministrazione (o comunque la maggioranza degli stessi), con conseguente cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione;
  - (iii) quali siano le ragioni sottostanti alla revoca dei Consiglieri e, soprattutto, se vi siano elementi tali da integrare la giusta causa di revoca, con la conseguenza che, in caso negativo, la Società sarebbe esposta a subire il rischio di azioni risarcitorie dai consiglieri revocati senza giusta causa.
2. Inoltre, posto che la riduzione del numero dei componenti non implica di per sé decadenza automatica di tutti i consiglieri, questo Consiglio non è in grado di stabilire se si debba procedere alla “**Nomina del consiglio di amministrazione**”. In ogni caso, per ragioni organizzative, presumiamo che il Socio Roma Capitale intenda procedere alla nomina dell'intero Consiglio di amministrazione e, pertanto, invitiamo i soci a presentare le proprie liste di candidati alla carica di Consigliere, in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Società ed alla vigente disciplina legislativa e regolamentare, nonché al Codice di autodisciplina delle società quotate. In assenza di puntuali indicazioni sul numero dei consiglieri che dovranno essere eletti, riteniamo prudente invitare i Signori Soci a presentare liste contenenti un numero di candidati pari a 9 (nove).
3. Infine, quanto alla **determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione**, ribadiamo come tale proposta, investendo anche la determinazione dei compensi degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c., presupponga necessariamente una previa delibera dell'Assemblea Straordinaria che modifichi l'Articolo 21 dello Statuto sociale in modo da attribuire all'Assemblea dei Soci la competenza ad esprimersi su quanto sopra. Ciò posto, ove effettivamente si procedesse al rinnovo del Consiglio di Amministrazione nella sua totalità, sarebbe necessario porre in essere quanto previsto dall'articolo 84-ter del d.l. 69/2013 (il cd. *Decreto del fare*),

convertito in legge, con modifiche, dalla l. 9 agosto 2013 n. 98, che ha integrato, aggiungendo tre nuovi commi, l'articolo 23-*bis* del d.l. 201/2011, convertito, con modifiche, dalla l. 214/2011, in tema di compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Tale normativa prevede che, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione, all'assemblea degli azionisti debba essere sottoposta una proposta di remunerazione degli amministratori con deleghe delle società medesime – nonché delle relative controllate non quotate – che preveda un trattamento non superiore al 75% del trattamento economico complessivo.

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

Avv. Giancarlo Cremonesi